



ORDINANZA MUNICIPALE

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Il Municipio

visti gli artt. 192 Legge organica comunale e 98 Regolamento organico comunale

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Cadenazzo e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate a Cadenazzo e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Cadenazzo per scopi di mobilità aziendale.
2. Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.
3. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

1. Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.--.

2. Il contributo annuo è limitato a un numero massimo di 10 biciclette.
3. Rimane riservato l'eventuale ulteriore contributo versato dalle Aziende Municipalizzate Bellinzona a seguito dell'iniziativa "Promozione biciclette elettriche", a cui il Comune di Cadenazzo ha deciso di aderire.

Art. 4

Condizioni al sussidio

1. Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
 - a. il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo *ebike Ticino online* (www.ebiketicino.ch) oppure essere acquistato tramite l'iniziativa delle AMB;
 - b. il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
 - c. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio);
 - d. il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.
2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5

Cambio di detentore

1. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.
2. In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:
 - a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 6

Procedura

1. La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
2. A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal

formulario.

3. Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 7

Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
2. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Veicoli d'occasione

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 9

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindici giorni e meglio dal 2 maggio al 16 maggio 2011.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 478 del 26 aprile 2011

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

ing. Flavio Petraglio

Piero Maccagni

Cadenazzo, 28 aprile 2011